

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE:

"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1979 , PER RIPORTO NEL 1979 DEI FONDI FRAO
- PARTE II - SPESA - DI CUI AL CAP. 165 DEL BILANCIO
PER L'ESERCIZIO 1977"

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

in seguito agli accordi intervenuti tra la Regione Puglia e l'AIOP-ARIS, accordi recepiti con deliberazione n. 9045 e 9046 del 28/12/1978, l'assessore regionale alla sanità ha provveduto a determinare le nuove rette di degenza per gli anni 1977 e 1978 e le misure dei conguagli rivenienti dalla rivalutazione concordata.

Inoltre, per gli stessi anni 1977-78, si dovranno liquidare le competenze dovute agli ospedali militari in conseguenza dell'accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in base al quale le Regioni si sono sostituite all'ENPAS nella convenzione in atto con gli ospedali militari.

Le operazioni citate, le cui spese fanno carico al fondo FRAO, comportano il riporto dello stesso, per la parte disponibile, nel bilancio 1979.

Pertanto, poichè risulta che il cap. 167 del Bilancio per l'anno 1977 presenta una disponibilità non impegnata di L. 1.788.206.000, l'onere della spesa derivante dalla rivalutazione della retta delle case di cura convenzionate e dalla necessità di provvedere al pagamento delle competenze dovute

./..

agli ospedali militari viene fronteggiato mediante il recupero della predetta somma nel Bilancio 1979 con istituzione di un nuovo capitolo da denominarsi: "Finanziamento conseguente a convenzioni: ospedali gestiti da Enti ecclesiastici; case di cura private convenzionate - anno 1977 e 1978 ".

La 1^a Commissione, nel proporre la conseguente variazione al bilancio 1979, a maggioranza, con l'astensione del gruppo del Partito Comunista Italiano, ha espresso parere favorevole al disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Consiglio.

Marcello Rizzo

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze

Assetto del Territorio ed Enti Locali

Art. 1

Le disponibilità non impegnate al 31/12/1977 al Cap. 165 "Finanziamento della spesa della gestione ospedaliera (FRAO)" del Bilancio per l'esercizio 1977, sono riportate nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 2

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE I[^] ENTRATA

	Stanziamiento di competenza	Stanziamiento di cassa
Quota del presunto saldo finanziario attivo fondi FRAO al 31/12/78	L. 1.788.206.000	=====

PARTE II[^] SPESA

	Stanziamiento di competenza	Stanziamiento di cassa
<u>Variazione in aumento</u>		
Cap. 156/bis		
"Finanziamento della spesa conseguente a convenzione ospedali gestiti da enti ecclesiastici; Case di cura private convenzionate" anni 1977 e 1978.	L. 1.788.206.000	L. 1.788.206.000
<u>Variazione in diminuzione</u>		
Cap. 436		
"Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa art. 43 (legge contabilità regionale)	=====	L. 1.788.206.000

Art. 3

La somma suddetta conserva la destinazione allo scopo specifico per la quale fu assegnato allo Stato ed è utilizzato:

- 1) per la copertura del maggiore onere riveniente dalla rivalutazione della retta di degenza, dovuta alle case di cura private convenzionate con la Regione Puglia per le spedalità consumate dagli aventi diritto per gli anni 1977-1978, a seguito della definizione dell'Accordo Nazionale per Case di cura private appartenenti alla fascia funzionale "C", e alla definizione dell'Accordo Regionale per le Case di cura appartenenti alle altre fasce funzionali.
- 2) Per il pagamento agli Ospedali Militari delle spedalità consumate dai militari aventi diritto per gli anni 1977 e 1978.

~~Art. 4~~

~~La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.~~

~~La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.~~

~~E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.~~